REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE

RegioneLombardia

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

STRUTTURA UNIVERSITÀ E RICERCA

BANDO DI INVITO

A PRESENTARE PROGETTI DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA NELLE AREE TEMATICHE BIOTECNOLOGIE, ICT IN ATTUAZIONE DELL'ALLEGATO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E DALLA REGIONE LOMBARDIA IL 16 GENNAIO 2010

INFORMAZIONI GENERALI

1. OBIETTIVI E FINALITA'

Con il presente bando, la Regione Autonoma della Sardegna e Regione Lombardia, in attuazione dell'accordo di collaborazione sottoscritto il 16 gennaio 2010, intendono promuovere progetti di cooperazione scientifica e tecnologica interregionale che coinvolgono entrambe le Regioni al fine di favorire lo sviluppo e lo scambio di *know-how* e di *partnership* tecnologiche.

In particolare, verranno promossi progetti collaborativi di "ricerca industriale", "sviluppo sperimentale" e "formazione generale di alto livello" (secondo le definizioni adottate dal successivo articolo 3).

I progetti dovranno riguardare le seguenti aree tematiche, individuate tra quelle elencate nell'allegato all'accordo di collaborazione sopracitato (biotecnologie, ICT, beni culturali, biomedicina con particolare riferimento alla diagnostica e farmaceutica):

- Biotecnologie,
- ICT,

in quanto considerate di interesse strategico e prioritario per il rafforzamento e lo sviluppo dei territori della Sardegna e della Lombardia.

I progetti di cooperazione tecnologica e scientifica dovranno essere presentati da organismi di ricerca o imprese aventi sede operativa obbligatoriamente in Sardegna ed in Lombardia.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna";
 - DGR n. 55/39 del 16.12.2009 "Accordo di collaborazione con la Regione Lombardia in tema di Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico"
 - DGR n. 22/17 del 11.6.2010 "Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7. Programmazione di spesa per l'annualità 2010".
- REGIONE LOMBARDIA
 - Legge regionale 2 febbraio 2007 n.1 "Strumenti di competitività per le imprese ed il territorio della Lombardia";
 - DGR n.5200 del 2 agosto 2007 "Costituzione Fondo per la promozione di Accordi Istituzionali";
 - DGR n. 8545 del 3 dicembre 2008 "Determinazioni in merito al Fondo per la promozione degli Accordi Istituzionali istituito con DGR n. 5200/2007";
 - DGR n. 9634 del 19 giugno 2009 "Determinazioni in merito al Fondo per la promozione di Accordi Istituzionali per la cooperazione scientifica e tecnologica internazionale. integrazione dgr 8545/2008";
 - DGR n. 10877 del 23 dicembre 2009 "Schema di accordo di collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna in materia di Ricerca e Trasferimento Tecnologico;
- UE
 - Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione adottata con comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01;
 - Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 "Regolamento generale di esenzione per categoria" pubblicato sulla GUUE L.124 del 8 agosto 2008.

3. DEFINIZIONI

I termini sotto elencati contenuti nel presente bando hanno il significato di seguito loro attribuito (i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa):

a) "**ATI**": raggruppamento temporaneo d'imprese costituito dai Soggetti beneficiari ammissibili ai sensi del presente avviso e suoi allegati;

b) **"Bando"**: il presente avviso ed i suoi allegati;

c) "**Comitato di indirizzo strategico**": Comitato di indirizzo strategico di cui al succitato art. 2 dell'accordo di collaborazione sopracitato approverà la proposta di graduatoria formulata dalla Segreteria Tecnica;

d) "**Imprese in difficoltà**": le imprese individuate ai sensi della Comunicazione della Commissione recante "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 244/2 del 1° ottobre 2004);

e) **"Organismo di ricerca"**: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo *status* giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su tale ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;

f) "**PMI**": le piccole e medie imprese individuate ai sensi della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla "D*efinizione delle piccole e medie imprese*" (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 124/36 del 20 maggio 2003) e del D.M. Ministero Attività Produttive 18 aprile 2005;

g) **"Progetto di R&S"**: l'iniziativa progettuale di Ricerca e Sviluppo nelle aree tematiche di cui all'articolo 1 del Bando, per cui si chiede il contributo di cui al presente Bando;

h) **"Ricerca Industriale"**: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

i) **"Sviluppo Sperimentale"**: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale;

j) **"Formazione generale di alto livello"**: formazione rivolta a personale di ricerca che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altri centri di ricerca, imprese, università o settori di occupazione;

k) "**Segreteria Tecnica**": Segreteria Tecnica di cui all'art. 2 dell'accordo di collaborazione sottoscritto dalla Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Lombardia il 16 gennaio 2010;

l) **"Soggetti beneficiari"**: PMI ed Organismi di ricerca aventi sede operativa in Sardegna o in Lombardia che, a seguito della presentazione di un Progetto di R&S, vengono ammessi al contributo di cui al presente Bando;

m) **"Soggetto Gestore"**: Regione Autonoma della Sardegna incaricata della gestione della dotazione finanziaria resa disponibile con il presente Bando;

n) **"Regioni"**: la Regione Autonoma della Sardegna e Regione Lombardia.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria prevista per il Bando è pari complessivamente a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) dei quali Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) a valere del bilancio della Regione Autonoma della Sardegna e Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) di Regione Lombardia.

I PROGETTI DI R&S

5. I PROGETTI DI R&S

La Regione Autonoma della Sardegna e Regione Lombardia intendono promuovere la presentazione di Progetti di R&S, da parte di PMI e Organismi di ricerca, con sede operativa in Sardegna e in Lombardia, da selezionare secondo le procedure previste dal Bando, al fine di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica interregionale.

Il contenuto dei Progetti di R&S, pena l'inammissibilità, dovrà riguardare una o più delle aree tematiche di cui all'articolo 1 e dovrà avere una delle seguenti finalità:

- cooperazione tra Organismi di ricerca e imprese;

- sostegno ad iniziative avanzate di Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e trasferimento tecnologico;
- promozione della Formazione generale di alto livello presso il sistema di ricerca, favorendo la mobilità dei ricercatori e docenti.

Non sono ammissibili Progetti di R&S che riguardino:

- la Ricerca Fondamentale, ovvero lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato CE;
- iniziative connesse ai settori di esclusione previsti all'articolo 1 comma 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 "Regolamento generale di esenzione per categoria";
- iniziative progettuali presentate e ammesse a finanziamento nell'ambito di altre leggi di agevolazione pubblica (italiane o comunitarie) alla ricerca ed allo sviluppo.

6. LA DURATA DEI PROGETTI DI R&S

L'avvio dei Progetti di R&S deve avvenire, pena inammissibilità delle domande presentate, contestualmente o successivamente alla presentazione cartacea delle domande ai sensi di quanto indicato all'articolo 10 del presente Bando.

Il termine ultimo per la realizzazione dei Progetti di R&S è fissato al diciottesimo mese a partire dalla data di pubblicazione sui Bollettini Ufficiali Regionali (BUR) del provvedimento di concessione del contributo a favore del Soggetto beneficiario. E' fatta salva la possibilità di proroga non superiore a 6 (sei) mesi, che potrà essere disposta dalle due Regioni, su richiesta dei Soggetti beneficiari, a fronte di motivate esigenze di sviluppo e/o gestione del Progetto di R&S.

7. I SOGGETTI DEI PROGETTI DI R&S

7.1 I Soggetti beneficiari

Possono presentare proposte progettuali Associazioni Temporanee di Imprese (ATI), costituite o da costituirsi, composte da:

a) micro, piccole e medie imprese (PMI);
b) Organismi di ricerca che non svolgono attività economica e/o Organismi di ricerca che svolgono attività economica (secondo quanto precisato al successivo articolo 7.2), ivi inclusi gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).

All'ATI devono partecipare:

- almeno una PMI sarda ed un Organismo di ricerca lombardo,

 o in alternativa

- almeno una PMI lombarda ed un Organismo di ricerca sardo,

fino ad un massimo di quattro soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), autonomi tra di loro ai sensi dell'art.3 comma 1 del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese (PMI)".

Mandataria dell'ATI può essere qualsiasi dei soggetti partecipanti all'ATI stessa.

Le PMI devono risultare in attività alla data di presentazione della proposta progettuale e possedere i seguenti requisiti:

- sede operativa nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna o della Regione Lombardia
- regolare iscrizione al registro camerale.

Non possono partecipare alle ATI proponenti imprese in difficoltà.

Gli organismi di ricerca, oltre alle caratteristiche descritte all'art.3 lett. e) del presente Bando, devono possedere i seguenti requisiti:

- sede operativa nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna o della Regione Lombardia;
- avere avviato al momento della presentazione del Progetto di R&S, la procedura di registrazione presso il Sistema informatico regionale QuESTIO (www.questio.it) valida per il 2011; tale procedura dovrà essere completata nell'ipotesi in cui la proposta progettuale venisse ammessa a contributo.

La PMI o le PMI devono assumere costi di progetto pari ad almeno il 60% delle spese totali ammissibili.

Ciascuno dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) può presentare una sola proposta progettuale; con riferimento alle università, il criterio di partecipazione alle proposte progettuali afferisce ai singoli Dipartimenti universitari (ciascun Dipartimento universitario può partecipare ad una sola proposta progettuale). Con riferimento agli Enti Pubblici di Ricerca (gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993 n. 593 e s.m.i.), il criterio di partecipazione alle proposte progettuali afferisce ai singoli istituti con sede in Lombardia o in Sardegna.

Le domande che dovessero pervenire da parte di raggruppamenti formati da soggetti diversi da quelli suesposti e/o che non rispettassero le percentuali di partecipazione finanziaria ai costi di progetto, come sopra indicati, saranno ritenute inammissibili.

7.2 La natura economica delle attività svolte dagli Organismi di ricerca

Coerentemente con la disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato alla R&S, rivestono natura economica le attività che consistono nell'offrire beni e servizi su un dato mercato e che comprendono, in particolare, la ricerca svolta nell'ambito di contratti con le imprese e la cessione in locazione di infrastrutture di ricerca e lavori di consulenza.

Non rivestono carattere economico le seguenti attività:

- le attività di formazione per disporre di maggiori risorse umane meglio qualificate;
- le attività di R&S svolte in maniera indipendente in vista di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S in collaborazione;
- la diffusione dei risultati della ricerca;
- le attività di trasferimento di tecnologia (concessione di licenze, creazione di *spin-off* e altre forme di gestione di conoscenza create dagli Organismi di ricerca) qualora siano "di natura interna" (per cui la gestione della conoscenza degli Organismi di ricerca è svolta o da un dipartimento oppure dall'affiliata di un Organismo di ricerca o congiuntamente con altri Organismi di ricerca senza che l'eventuale aggiudicazione a terzi, mediante gare di appalto della fornitura di servizi specifici, pregiudichi la natura interna di tali attività).

Se uno stesso soggetto proponente svolge attività sia di natura economica che non economica, occorre verificare la natura delle attività previste nel Progetto di R&S. Se il soggetto proponente riesce a dimostrare che le attività previste nel Progetto di R&S non costituiscono attività di carattere economico, si può ritenere che esso sia assimilato alla categoria di Soggetti proponenti che non svolgono attività economica.

7.3 Vicende legate all'ATI

Nel caso in cui si verifichino, nel corso della realizzazione del Progetto di R&S, eventi inerenti un soggetto beneficiario che incidano sul compimento delle attività progettuali di sua competenza, gli altri provvederanno, per il tramite della mandataria, a comunicare:

- la sostituzione con un altro soggetto nel rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art.7.1, o
- il prosieguo delle attività, a condizione che:
 - la riduzione del numero di soggetti partecipanti all'ATI non faccia venire meno il rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui di cui all'art. 7.1;
 - venga garantito in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi del Progetto;
 - il venir meno del soggetto beneficiario non comporti una diminuzione delle spese totali ammissibili del Progetto di R&S presentato, superiore al 30% o eccedente una somma di Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

Il Soggetto gestore, sentita la Segreteria Tecnica, autorizzerà la sostituzione o il prosieguo delle attività a seguito della valutazione delle vicende sottoposte, anche con l'eventuale supporto dei soggetti ed organi preposti alla selezione delle proposte di Progetto di R&S (di cui al successivo art. 11), della conseguente eventualità di procedere alla rideterminazione dell'entità del contributo di cui al successivo articolo 9.

8. SPESE AMMISSIBILI PER GLI INVESTIMENTI OGGETTO DEI PROGETTI DI R&S

L'investimento previsto dal Progetto di R&S deve riguardare spese e costi ammissibili direttamente imputabili alle attività previste nel Progetto di R&S medesimo.

Le spese considerate ammissibili ai fini del contributo concedibile nell'ambito del presente Bando sono esclusivamente quelle sostenute dal Soggetto beneficiario, di cui al precedente articolo 7.1.

8.1 Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili le spese effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario (secondo quanto precisato al successivo articolo 12) contestualmente o successivamente alla data di presentazione cartacea delle domande (secondo quanto indicato al successivo articolo 10) ed entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per la conclusione del Progetto di R&S stabilito ai sensi dell'articolo 6. Le spese, a pena di inammissibilità, devono essere riconducibili ad una delle seguenti tipologie (come sintetizzate altresì nella tabella riepilogativa):

a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario dedicati al Progetto di R&S) di nuova acquisizione, salvo il caso di organismi di ricerca che si avvalgono della facoltà consentita al successivo art. 9.3 del presente Bando. Per tali soggetti le spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario dedicati al Progetto di R&S) sono ammissibili complessivamente per una percentuale massima del 40% delle spese totali ammissibili che potranno essere ripartite con una percentuale non superiore al 30% delle spese totali ammissibili per il personale in forza presso i soggetti beneficiari e/o per una percentuale non superiore al 40% delle spese totali ammissibili di competenza dell'organismo di ricerca per personale da acquisire (stagisti e assegnisti inclusi) verificando che la somma delle due percentuali non superi il 40% delle spese totali ammissibili del progetto di competenza dell'organismo di ricerca);

b) costi della strumentazione e delle attrezzature specificatamente acquisite per il Progetto di R&S. Sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del Progetto di R&S, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

c) spese di formazione fino ad un massimo pari al 5% delle spese del proprio personale sostenute esclusivamente da organismi di ricerca che non svolgono attività economica (ai sensi del precedente articolo 7);

d) spese di formazione fino ad un massimo pari al 5% delle spese del proprio personale sostenute esclusivamente da PMI conformemente a quanto previsto dall'art. 36 del Reg. (CE) n. 800/2008 con riferimento ai servizi di consulenza in materia di innovazione; a tal fine la PMI beneficiaria deve acquistare i servizi di formazione presso prestatori di servizi dotati di certificazione nazionale o europea, al prezzo di mercato, o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati da un margine di utile ragionevole;

e) costi relativi alla messa a disposizione delle PMI e per la sola durata del Progetto di R&S, di personale altamente qualificato proveniente o da centri di ricerca o da grandi imprese (sono compresi anche i costi di società di reclutamento); a tal fine, conformemente a quanto previsto dall'art. 30, c. 1, n.ri 5) e 6), del Reg. (CE) n. 800/2008, per "messa a disposizione" si deve intendere l'assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un determinato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro; per "personale altamente qualificato", si devono intendere ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore (la formazione per il dottorato vale come esperienza professionale); ai sensi dell'art. 37 del medesimo Reg., inoltre, il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì deve essere assegnato a funzione nuova creata nell'ambito della PMI beneficiaria e aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione;

f) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, per una percentuale non superiore al 30% delle spese totali ammissibili*;*

g) costi per la realizzazione di studi di fattibilità, strettamente funzionali ai Progetti di R&S, fino ad un massimo del 5% delle spese totali ammissibili;

h) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture, spese di viaggio (esclusivamente per raggiungere la sede degli Organismi di ricerca o delle PMI facenti parte dell'ATI) e di soggiorno (preferibilmente presso strutture convenzionate con l'Organismo di ricerca o la PMI facenti parte dell'ATI, o, in assenza, in località adiacenti gli Organismi di ricerca o la PMI stessi), spese di certificazione e prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca, per una percentuale non superiore al 30% delle spese totali ammissibili;

i) spese generali addizionali direttamente imputabili all'attività di ricerca, fino a un massimo forfettizzato del 30% del costo complessivo delle spese di personale di cui al punto a);

j) IVA, laddove sia realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il Soggetto beneficiario è assoggettato (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata).

TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI	PERCENTUALE MASSIMA AMMISSIBILE
a) Spese di personale: a1) personale in forza presso l'organismo di ricerca di cui all'art. 9.3 a2) personale di nuova acquisizione	<u>Per i soggetti beneficiari diversi dagli organismi di ricerca che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 9.3:</u> Non vi sono limiti percentuali. <u>Per gli organismi di ricerca che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 9.3:</u> Massimo 40% del totale ammissibile di propria competenza così composto: - Spese di personale in forza (a1) fino a massimo il 30% - Personale nuovo (a2) compreso tra un minimo di 10% ed un massimo di 40% La somma cumulata delle due tipologie di spesa di personale (a1 e a2) non deve superare la soglia del 40% del totale ammissibile di propria competenza.
b) costi della strumentazione e delle attrezzature	-
c) spese di formazione per organismi di ricerca che non svolgono attività economica	Massimo 5% delle proprie spese di personale (a) degli organismi di ricerca che non svolgono attività economica
d) spese di formazione per PMI	Massimo 5% delle proprie spese di personale (a) delle PMI
e) costi relativi alla messa a disposizione delle PMI e per la sola durata del Progetto di R&S, di personale altamente qualificato proveniente o da centri di ricerca o da grandi imprese	-
f) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti	Massimo 30% delle spese totali ammissibili del progetto
g) costi per la realizzazione di studi di fattibilità, strettamente funzionali ai Progetti di R&S,	Massimo 5% delle spese totali ammissibili del progetto
h) altri costi di esercizio	Massimo 30% delle spese totali ammissibili del progetto
i) spese generali addizionali direttamente imputabili all'attività di ricerca,	Massimo 30% delle spese di personale (a) complessivo del progetto (a forfait)
j) IVA	laddove sostenuta dal Soggetto beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso

8.2 Iniziative e spese non ammissibili:

- attività orientate alla commercializzazione;
- adeguamenti ad obblighi di legge;
- manutenzione di impianti e macchinari;
- servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento dei soggetti partecipanti.

9. DIMENSIONE, INTENSITA' E CARATTERISTICHE FINANZIARIE DEL PROGETTO DI R&S

9.1 Dimensione finanziaria

Il Progetto di R&S deve prevedere investimenti, in termini di spese totali ammissibili a carico del richiedente, di importo uguale o superiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00) ma non eccedente Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00).

9.2 Intensità del contributo

Il contributo non potrà essere superiore al 50% delle spese ammissibili, fino ad una soglia massima di Euro 300.000,00 (trecentomila/00), determinato sulla base delle seguenti condizioni e percentuali massime applicabili ai Soggetti beneficiari PMI ed Organismi di ricerca che svolgono attività economica (ai sensi del precedente articolo 7, nel rispetto dei limiti imposti dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 "Regolamento generale di esenzione per categoria"):

<table>
<tr><th colspan="3">Intensità di aiuto (in %) per tipologia di attività e di spese</th><th rowspan="2">In percentuale delle relative spese ammissibili</th></tr>
<tr><td></td><td>Micro/Piccole imprese</td><td>Medie imprese</td></tr>
<tr><td>a). Ricerca Industriale</td><td>60%</td><td>50%</td><td rowspan="2">In % alle spese ammissibili di cui al precedente art.8.1 lettere a), b),c), f), h),i),j).</td></tr>
<tr><td>b). Sviluppo sperimentale</td><td>35%</td><td>25%</td></tr>
<tr><td>c). Studio fattibilità preliminare a Ricerca Industriale</td><td colspan="2">65%</td><td rowspan="2">In % alle spese ammissibili di cui al precedente art.8.1 lettera g), j).</td></tr>
<tr><td>d). Studio fattibilità preliminare a Sviluppo Sperimentale</td><td colspan="2">40%</td></tr>
<tr><td>e) Spese di formazione sostenute dalle PMI</td><td colspan="2">100% (sino ad un massimo di 200.000€ per beneficiario su un periodo di tre anni)</td><td>In % alla spesa ammissibile di cui al precedente art.8.1 lettera d).</td></tr>
<tr><td>f) Costi relativi alla messa a disposizione delle PMI e per la sola durata del Progetto, di personale altamente qualificato proveniente o da centri di ricerca o da grandi imprese.</td><td colspan="2">50% dei costi ammissibili per impresa e per persona</td><td>In % alla spesa ammissibile di cui al precedente art.8.1 lettere e).</td></tr>
</table>

Con riferimento alle domande che non rispettassero il massimale percentuale di intensità di aiuto complessivo a progetto indicato nel presente articolo e che venissero ammesse a finanziamento, il Soggetto Gestore procederà a rideterminare l'intensità del contributo proporzionalmente su tutte le voci di spesa e per ciascun soggetto partecipante all'ATI.

All'Organismo di ricerca che non svolga attività economica (ai sensi del precedente articolo 7) viene applicata un'intensità di contribuzione pari al 50% delle spese ammissibili da esso sostenute, nel rispetto dei massimali indicati per ciascuna voce di spesa all'articolo 8.1 del presente Bando.

9.3 Cofinanziamento da parte dei Soggetti beneficiari

Con esclusivo riferimento agli Organismi di ricerca che siano università, IRCCS pubblici o enti pubblici di ricerca (gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993 n. 593 e s.m.i.), il cofinanziamento a loro carico potrà avvenire, oltre che mediante apporto di risorse finanziarie, anche attraverso contributi in natura, se quantificabili in funzione dei costi del personale impiegato nel Progetto di R&S (di cui al precedente art. 8.1 lett.a).

PROCEDURE

10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al presente Bando e la documentazione richiesta da allegare (la proposta di Progetto di R&S ed il relativo piano finanziario secondo i fac-simile di cui all'Allegato 1 del Bando, e i CV di ciascun singolo membro del Team del Progetto di R&S) devono essere presentate dalla mandataria dell'ATI dalle ore 9.30 del 17 gennaio 2011 entro e non oltre le ore 17.00 del 18 aprile 2011, pena inammissibilità della domanda, mediante procedura telematica accedendo ad uno dei due siti:

- www.regione.sardegna.it, cliccando sul menù "Servizi alle imprese", selezionando "Incentivi" per informazioni tecniche relative alla procedura *on line*;
- www.regione.lombardia.it, cliccando sul menù "Servizi", selezionando "Finanziamenti on line", nella cui apposita sezione saranno disponibili le modalità di accesso, previa registrazione (per chi non fosse già registrato) e rilascio dei codici di accesso personali (login/password) o previo

aggiornamento della registrazione e dei profili di tutti i soggetti beneficiari (qualora fossero già registrati e profilati nel sistema telematico); per informazioni tecniche relative alla procedura *on line*: numero verde 800 131 151.

Per completare la procedura di presentazione della domanda, il richiedente deve provvedere a trasmettere direttamente - a seconda di dove sia avvenuta la presentazione telematica - alla struttura competente di:

- Regione Autonoma della Sardegna, Centro Regionale di Programmazione, Via Mameli 88, 09123 Cagliari,

 o alternativamente

- Regione Lombardia, Struttura Università e Ricerca – DC Programmazione Integrata, Via Fabio Filzi, 22, 20124 Milano,

entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di presentazione telematica della domanda di partecipazione la seguente documentazione da allegare:

a) modulo di sintesi della domanda di partecipazione e della proposta di Progetto di R&S (così come emesso dal sistema telematico a seguito della presentazione telematica), corredato da marca da bollo per l'importo complessivo di euro 14,62, debitamente firmata dai singoli soggetti componenti l'ATI (sottoscritto dai legali rappresentanti o da chi abilitato a rappresentare i soggetti beneficiari partecipanti all'ATI; è ammessa la sottoscrizione separata);

b) manifestazione al consenso ex art. 23 del D.Lgs. 196/03 e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione (secondo i fac-simile di cui all'Allegato 1 del Bando) sottoscritti dai singoli soggetti componenti l'ATI (sottoscritto dai legali rappresentanti o da chi abilitato a rappresentare i soggetti beneficiari partecipanti all'ATI; è ammessa la sottoscrizione separata);

c) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dei legali rappresentanti (o di chi abilitato a rappresentare) dei soggetti beneficiari partecipanti all'ATI;

d) per ATI
 - già costituite, copia dell'atto di costituzione dell'ATI e copia autentica del mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa mandataria contenete espressamente le prescrizioni di cui all'art. 11 del d.lgs n. 157/1995,
 - da costituirsi, dichiarazione di intenti a costituire l'ATI nel caso in cui il Progetto di R&S presentato venisse ammesso a finanziamento, sottoscritta dal legale rappresentante o da chi abilitato a rappresentare i soggetti beneficiari partecipanti all'ATI (è ammessa anche la sottoscrizione separata);

e) copia dell'eventuale procura conferita ai sensi di legge per la sottoscrizione in caso di soggetto firmatario diverso dal legale rappresentante;

f) per gli organismi di ricerca, copia dello statuto vigente o di altro documento idoneo alla verifica della compatibilità dell'oggetto sociale con quanto richiesto dal Bando (con una dichiarazione riguardo allo svolgimento o non di attività economica);

g) per gli organismi di ricerca, attestazione dell'avvio della procedura di registrazione valida per il 2011 dei dati inseriti presso il Sistema informatico regionale QuESTIO (www.questio.it).

La mancata trasmissione dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) costituirà causa di inammissibilità della domanda.

La documentazione da utilizzare per la redazione della domanda di partecipazione e della proposta di Progetto di R&S di cui all'Allegato A del Bando, verrà resa disponibile sul sito della Regione Autonoma della Sardegna e di Regione Lombardia (www.regione.sardegna.it e www.regione.lombardia.it).

In ordine al rispetto dei termini stabiliti farà fede la data apposta dall'Ufficio ricevente, in caso di consegna a mani, oppure la data del timbro dell'ufficio postale accettante, in caso di trasmissione a mezzo posta.

Tutti i termini e le condizioni per la presentazione della domanda, della documentazione e degli allegati sono stabiliti a pena di esclusione.

11. PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI PROGETTO

La selezione delle proposte di Progetto di R&S prevede:

a) una fase istruttoria finalizzata a verificare l'ammissibilità formale delle domande;

b) una fase di valutazione di merito;

c) l'approvazione della graduatoria finale.

11.1 Istruttoria di ammissibilità formale

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande viene effettuata dalle strutture competenti delle Regioni, relativamente alle domande pervenute rispettivamente ai propri uffici, entro 50 (cinquanta) giorni dalla data di presentazione delle proposte di Progetti di R&S come indicato al precedente articolo 10 ed è finalizzata a verificare l'ammissibilità formale della proposta, rispetto a:

- la correttezza e completezza della domanda,
- il possesso dei requisiti soggettivi (art. 7) e oggettivi (artt. 1-5-8-9.1) di cui al Bando.

Nel corso dell'istruttoria, le strutture competenti delle Regioni, oltre ai controlli di cui al successivo articolo 15, possono richiedere l'integrazione della documentazione incompleta (la cui mancata trasmissione non sia causa di inammissibilità) ed il rilascio di ulteriori dichiarazioni ritenute utili ai fini dell'esame delle domande presentate, assegnando un termine perentorio per l'invio di quanto richiesto. L'assegnazione di tale termine comporta la sospensione del termine per la conclusione dell'esame fissato dal precedente comma. La mancata risposta del soggetto proponente entro il termine stabilito equivale a rinuncia alla domanda.

Al termine della fase istruttoria, le strutture competenti delle Regioni redigono l'elenco delle proposte di Progetti di R&S ammissibili e lo presentano alla Segreteria Tecnica.

11.2 Fase di valutazione di merito

La valutazione di merito delle proposte di Progetti di R&S ritenute ammissibili verrà condotta dalla Segreteria tecnica con il supporto di esperti anonimi inerenti le aree tematiche di cui all'articolo 1 del Bando, con possibilità di estrarli anche dall'albo del Ministero dell'università e della ricerca ed in ogni caso che non operino nel territorio delle due regioni.

La valutazione di merito avverrà mediante procedura valutativa comparativa entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione dell'elenco delle proposte ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria di ammissibilità formale e si baserà sui seguenti criteri:

AMBITI DI VALUTAZIONE	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
QUALITÀ	Qualità degli obiettivi	0-20
	Posizionamento nei confronti dello stato dell'arte	0-10
	Qualità ed efficacia della metodologia e del relativo piano di lavoro	0-20
IMPLEMENTAZIONE	Adeguatezza della struttura di *management* e delle procedure di gestione	0-5
	Qualità della cooperazione interregionale in termini di complementarietà, bilanciamento , ecc.	0-5
	Ruolo del Organismo di ricerca coinvolto	0-5
	Competenza ed esperienza del personale coinvolto	0-5
	Adeguatezza delle risorse da utilizzarsi	0-5
IMPATTO	Contributo ai temi strategici di cui al punto 1	0-10
	Contributo ai rapporti istituzionali tra Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Lombardia	0-10
	Adeguatezza delle misure per la disseminazione e/o lo sfruttamento dei risultati e della gestione della proprietà intellettuale	0-5
TOTALE		0-100

Le proposte di Progetti di R&S che avranno conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60 punti non saranno ammesse alle agevolazioni finanziarie.

La Segreteria Tecnica redige la graduatoria di merito delle proposte di Progetti di R&S entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione dell'elenco delle proposte ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria di ammissibilità formale.

11.3 Approvazione della graduatoria finale

La Segreteria Tecnica trasmette la graduatoria di merito dei Progetti di R&S al Soggetto Gestore ed al Comitato di Indirizzo Strategico, il quale procede alla ratifica della graduatoria.

A seguito della ratifica della graduatoria finale, le Regioni procedono, con proprio provvedimento, alla pubblicazione sui rispettivi bollettini regionali di:

- la graduatoria delle iniziative progettuali esaminate, ammissibili al contributo, con l'indicazione delle spese ammesse e del relativo piano di assegnazione e concessione dei contributi, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del precedente articolo 4;
- l'elenco delle iniziative progettuali esaminate, non ammissibili a contributo ovvero non finanziabili,

disponendone, per il tramite delle strutture competenti delle Regioni o del Soggetto Gestore, la trasmissione ai soggetti interessati.

12. PROCEDURE DI STIPULA DEL CONTRATTO, DI EROGAZIONE E DI RENDICONTAZIONE

12.1 Sottoscrizione del contratto con il Soggetto beneficiario

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione e concessione dei contributi, i Soggetti Beneficiari sono tenuti a comunicarne l'accettazione, dandone comunicazione al Soggetto Gestore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a "Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione con sede in via Mameli 88, 09123" Cagliari (CA), o a mezzo fax al numero +39 070606468, ed alle strutture competenti delle Regioni. Il termine sopra indicato è tassativo ed a pena di decadenza dal contributo.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione sui bollettini regionali dell'elenco dei soggetti ammessi a contributo, i Soggetti Beneficiari

- devono formalmente costituirsi in ATI,
- provvedono a trasmettere al Soggetto Gestore, e per conoscenza alle strutture competenti delle Regioni, tutta la documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto di agevolazione finanziaria e di erogazione del contributo, ivi inclusi:
 1. dichiarazione attestante l'avvio delle attività relative al Progetto di R&S;
 2. attestazione del completamento della procedura di registrazione valida per il 2011 presso il Sistema informatico regionale QuESTIO (www.questio.it);
 3. copia dell'atto di costituzione dell'ATI e copia autentica del mandato speciale con rappresentanza conferito al capogruppo contenente espressamente le prescrizioni di cui all'art. 11 del d.lgs n. 157/1995.

Relativamente agli adempimenti di cui DPR 600/1973, art. 28, comma 2, la ritenuta di acconto del 4% è applicata anche agli Organismi di ricerca, in quanto la partecipazione al raggruppamento prefigura attività dal cui esercizio deriva reddito d'impresa.

Acquisita la documentazione necessaria, il Soggetto Gestore provvede alla stipula dei contratti con i Soggetti beneficiari.

12.2 Modalità di erogazione dei contributi

Il contributo concesso viene erogato dal Soggetto Gestore al Soggetto beneficiario, previa sottoscrizione del suddetto contratto, in 3 (tre) soluzioni:

- prima tranche pari al 30% del contributo al raggiungimento del 30% delle spese ammissibili oggetto di contribuzione, previa rendicontazione delle spese sostenute;

- seconda tranche pari al 50% del contributo previa rendicontazione di ulteriore 50% delle spese ammissibili e presentazione di una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del Progetto di R&S e la relativa rendicontazione delle spese sostenute;

- saldo a conclusione del Progetto di R&S, previa presentazione della relazione finale sull'esito del Progetto di R&S corredata dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute, effettuate e liquidate e previa verifica della suddetta documentazione. La relazione finale corredata dalla suddetta documentazione deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione del Progetto di R&S.

Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo del Progetto di R&S non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo concesso.

Fermo restando che in sede di erogazione del saldo del contributo si potrà procedere alla rideterminazione del contributo medesimo, in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese ammissibili, si precisa che in ogni caso le diminuzioni del costo totale ammissibile del Progetto di R&S presentato, pena la revoca del contributo, non devono superare la percentuale del 30% fino ad una soglia massima pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

12.3 Rendicontazione delle spese ammissibili

I Soggetti beneficiari devono inviare al Soggetto Gestore idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese ed il conseguimento dei risultati del Progetto di R&S.

Le spese effettivamente sostenute devono essere pertinenti e connesse al Progetto di R&S approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui al precedente articolo 8.

Ai fini della rendicontazione, per "spese effettivamente sostenute" si intendono i pagamenti effettuati e liquidati dai Soggetti beneficiari comprovati da fatture quietanziate, oppure da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, che indichino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento. In tutti i casi le fatture devono recare il timbro originale recante la dicitura "spesa sostenuta a valere sul Bando di invito a presentare progetti di cooperazione scientifica e tecnologica in Regione Autonoma della Sardegna ed in Regione Lombardia" specificando gli estremi del presente atto.

Le suddette spese dovranno essere effettivamente sostenute ed effettuate contestualmente o successivamente alla data di presentazione cartacea delle domande (secondo quanto indicato al precedente articolo 10) e liquidate entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per la conclusione del Progetto di R&S ed in ogni caso prima della trasmissione della rendicontazione finale.

La rendicontazione finale delle spese deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione del Progetto di R&S.

DISPOSIZIONI FINALI

13. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

13.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari

I Soggetti beneficiari sono obbligati, pena la revoca del contributo al Progetto di R&S, a:

- redigere ed inviare al Soggetto Gestore, e per conoscenza alle Strutture competenti delle due Regioni, una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del Progetto di R&S ed una relazione finale sull'esito del Progetto di R&S;
- dare avvio alla realizzazione del Progetto di R&S a partire dalla data di presentazione cartacea delle domande (secondo quanto indicato al precedente articolo 10) ed entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione sui bollettini regionali dell'elenco dei soggetti ammessi a contributo, salvo richiesta di proroga motivata e documentata circa oggettive difficoltà riscontrate nell'avvio del Progetto medesimo;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che saranno richieste dalle due Regioni e dal Soggetto Gestore;
- ottemperare alle prescrizioni contenute nel Bando e negli atti a questo conseguenti;
- accettare e collaborare ai controlli che saranno disposti dalle due Regioni e dal Soggetto Gestore;
- assicurare la coerenza della esecuzione del Progetto di R&S con i contenuti progettuali delle proposte approvate;
- richiedere l'autorizzazione al Soggetto Gestore, sentita la Segreteria Tecnica, per qualsiasi variazione inerente il Progetto di R&S nel corso della realizzazione;

- disciplinare nell'atto costitutivo dell'ATI o in apposito atto separato, sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati derivanti dall'esecuzione di attività di ricerca e sviluppo;
- rendersi disponibili a partecipare, nello specifico del proprio Progetto di R&S, ad iniziative di pubblicizzazione e diffusione dei risultati dell'intervento regionale di supporto allo sviluppo di progetti di ricerca e innovazione che le Regioni potranno individuare. Per tale attività verrà comunque richiesto specifico assenso;
- garantire il cofinanziamento del Progetto di R&S;
- conservare, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- avere avviato, al momento della presentazione del Progetto di R&S, la procedura di registrazione valida per il 2011 presso il Sistema informatico regionale QuESTIO (www.questio.it); tale procedura dovrà essere completata nell'ipotesi in cui la proposta progettuale del soggetto proponente venisse ammesso a contributo di cui all'articolo 11.

14. REVOCA O RINUNCIA

Il contributo concesso, in attuazione del presente Bando, sarà revocato, totalmente o parzialmente, con provvedimento delle Regioni, qualora:

a) non vengano rispettati dai Soggetti beneficiari gli obblighi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti;

b) sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la proposta di Progetto di R&S;

c) a seguito della verifica della rendicontazione finale, le spese ammissibili risultino inferiori:
 - di una percentuale superiore al 30% o di una somma superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00). In tal caso si darà seguito alla revoca totale del contributo;
 - di una percentuale inferiore al 30% e di una somma non superiore Euro 200.000,00 (duecentomila/00). In tal caso si darà seguito alla revoca parziale del contributo, rideterminandone l'importo

In caso di rinuncia o di revoca, qualora sia già stata erogata quota parte del contributo, i Soggetti beneficiari dovranno restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca o dalla comunicazione della rinuncia, la somma ricevuta, oltre agli interessi maturati sulla somma erogata e calcolati al tasso euribor rilevato trimestralmente ed aumentato di 5 punti percentuali.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di rinuncia e/o revoca e/o di rideterminazione del contributo.

Fermo restando che in sede di erogazione del saldo del contributo si potrà procedere alla rideterminazione del contributo medesimo, in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese ammissibili, si precisa che in ogni caso la diminuzione di tali spese, pena la revoca del contributo, non deve superare la percentuale del 30% o la somma di euro 200.000,00 (duecentomila/00)

15. CONTROLLI

Le due Regioni e il Soggetto Gestore si riservano la facoltà di chiedere integrazioni documentali e di effettuare indagini e controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi:

- nel corso dell'istruttoria delle proposte di Progetti di R&S pervenute, al fine di verificare la veridicità delle attestazioni presentate o disporne l'approfondimento, qualora reputato utile ad una miglior valutazione della proposta;
- nel corso della realizzazione e a conclusione dei Progetti di R&S, al fine di accertare la regolarità della realizzazione, il rispetto degli obblighi previsti dal Bando, dagli atti a questo conseguenti e dalla normativa vigente, nonché la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dai Soggetti beneficiari.

16. DISPOSIZIONI FINALI

Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Bando.

Le due Regioni si riservano la facoltà di impartire ulteriori disposizioni che si rendessero opportune per un più efficace sviluppo della procedura.

Le due Regioni si riservano la facoltà di annullare o revocare la presente procedura anche successivamente alla formazione della graduatoria delle proposte presentate, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse. In tale evenienza, i soggetti proponenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o di risarcimento.

Per quanto non esplicitamente previsto nel Bando e nei relativi allegati si farà riferimento alla normativa vigente.

Responsabile del Procedimento di cui al Bando ed alle procedure a questo conseguenti è:

- il Direttore del Centro Regionale di Programmazione della Regione Autonoma della Sardegna, con sede in via Mameli 88 09123 CAGLIARI tel. 070/6064675, fax 070/6064683 e-mail: crp.direzione@regione.sardegna.it.
- il Direttore e Dirigente della Struttura Università e Ricerca, Direzione Centrale Programmazione Integrata - Regione Lombardia, con sede in Via Fabio Filzi n.22, 20124 MILANO, tel: 02/6765.6818, fax: 02/6765.6882, e-mail: universita_ricerca@regione.lombardia.it.

I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione della presente procedura verranno trattati, ai sensi del d.lg. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Ai sensi dell'articolo 7 del d.lg. n. 196/2003, l'interessato può accedere a dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando motivata richiesta scritta al titolare del procedimento.

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale delle due Regioni nella persona del Presidente della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Lombardia; Responsabile del Trattamento è il dott. Gianluca Cadeddu, Direttore del Centro Regionale di Programmazione della Regione Autonoma della Sardegna e il Dr. Danilo Maiocchi, Direttore Centrale della Direzione Centrale Programmazione Integrata della Regione Lombardia.

Copia integrale del Bando, dei relativi allegati, della modulistica necessari alla partecipazione al Bando saranno pubblicati sul sito della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Lombardia rispettivamente all'indirizzo http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/incentivi.html e http//www.aiutidistato.regione.lombardia.it, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.9, paragrafo 2 del Reg. 800/2008.